

Sembra finalmente destinata a una positiva conclusione l'annosa questione della malattia del lavoratore infortunato durante il periodo ferie. Dopo la Corte Costituzionale, infatti, anche la Cassazione ha finalmente riconosciuto in maniera chiara che la malattia sospende il decorso delle ferie, modificando così un proprio indirizzo interpretativo che sembrava ormai consolidato su posizioni di netta chiusura.

Come questa rubrica ha già avuto occasione di commentare, la Corte Costituzionale, nella sentenza 30 dicembre 1987, n. 616, aveva dichiarato in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ., aggiornando sulla base dell'affermazione di alcuni importanti principi di civiltà giuridica, che così possono essere sintetizzati: a) la Costituzione sancisce il diritto del lavoratore a fruire di un congruo periodo di riposo con conseguente sottrazione al lavoro per riempire le sue energie psicofisiche, soddisfare le sue esigenze ricreative-culturali, e più incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale; b) queste finalità sono certamente frustrate dall'insorgere della malattia durante le ferie; c) la normativa internazionale, quella di quasi tutti i Paesi, specie europei, molti contratti collettivi e la stessa legislazione italiana in materia di pubblico impiego hanno previsto, sia pure con modalità diverse, la sospensione del periodo ferie per effetto della malattia infortunata durante lo stesso.

Con la sentenza n. 476 del 16.3.88, di cui è stata recentemente pubblicata la moti-

va, la Cassazione ha fatto propri questi principi, accogliendo una concezione delle ferie che - anche alla stregua della nuova cultura del lavoro - la quale trova in molteplici precetti costituzionali il suo puntuale riscontro - supera il metro profilo della stretta contappettività economica nell'ambito del rapporto (così testualmente la motivazione della sentenza della Suprema Corte). Da questa concezione più moderna e civile del riposo annuale del lavoratore, con-

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
 Guglielmo Simonassi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergianni Allava, avvocato Cd di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Gerofalo, docente universitario; Myranna Moschi e Leonora Malaguzzi, avvocat Cdi di Milano; Severio Nigro, avvocato Cd di Roma; Enzo Martino e Nino Raffaele, avvocati Cdi di Torino

Malattia e sospensione delle ferie

segue che quest'ultimo, qualora si annali durante un qualsiasi momento di fruizione delle ferie annuali, ha diritto all'attribuzione di un prolungamento delle stesse in misura corrispondente alla durata della malattia (sempre che il contratto collettivo non preveda diversamente, ad esempio limitando la sospensione al solo caso di ricovero ospedaliero). Espresa soddisfazione per questa significativa inversione di tendenza, che speriamo possa manifestarsi anche su

Publicità del codice disciplinare

risponde PIERLUIGI PANICI
 esistente) preveda o no una casistica generale nel caso. Sulla base delle note sommariamente esposte ho proceduto ad impugnarne il licenziamento nei termini, con il consenso del mio legale. Ma esistono sentenze favorevoli? È vero che in questa vera «babele» di interpretazioni e controinterpretazioni è possibile una ulteriore decisione in materia della Corte Costituzionale? Il lavoratore che si trova in questa situazione, che cosa deve fare? Attendere se accade il periodo più favorevole interpretato da questa o quella Corte di Cassazione? Un vostro consiglio potrebbe calmare la mia ansia.
 Francesco Astori, Roma

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 30.11.1982, le procedure (e le garanzie) previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori in tema di sanzio-

ne, la Cassazione ha fatto propri questi principi, accogliendo una concezione delle ferie che - anche alla stregua della nuova cultura del lavoro - la quale trova in molteplici precetti costituzionali il suo puntuale riscontro - supera il metro profilo della stretta contappettività economica nell'ambito del rapporto (così testualmente la motivazione della sentenza della Suprema Corte). Da questa concezione più moderna e civile del riposo annuale del lavoratore, con-

segue che quest'ultimo, qualora si annali durante un qualsiasi momento di fruizione delle ferie annuali, ha diritto all'attribuzione di un prolungamento delle stesse in misura corrispondente alla durata della malattia (sempre che il contratto collettivo non preveda diversamente, ad esempio limitando la sospensione al solo caso di ricovero ospedaliero). Espresa soddisfazione per questa significativa inversione di tendenza, che speriamo possa manifestarsi anche su

Unità della Corte di Cassazione che la sentenza n. 7208 del 5 febbraio 1988, che ha stabilito la correttezza del primo orientamento, il principio enunciato è il seguente: «Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L. 20 maggio n. 300, per la efficacia delle norme disciplinari (C.d. codice disciplinare), in quanto dirette ai lavoratori dipendenti non come singoli, ma come componenti di una collettività indeterminata e variabile, sono essenziali la loro posizione mediante atto unilaterale del datore e la loro esteriorizzazione e comunicazione in luogo accessibile a tutti. Non possono, pertanto, essere ritenuti equipollenti mezzi di comunicazione del codice disciplinare diversi dall'affissione, i quali abbiano come destinatari i lavoratori individualmente considerati». Con ogni evidenza il datore di lavoro, nel caso sottoposto nella lettera, ha violato l'art. 7 L. 300/70 ed il licenziamento intimato è affetto da nullità: il lavoratore può quindi attendere con meno ansia l'esito del giudizio di impugnazione.

Responsabilità dei sindacati? (E ci dimentichiamo del governo)

Gli anziani sono indignati e disattenti per il comportamento dei sindacati. I quali hanno il coraggio di strombazzare l'aumento delle pensioni con il 1° novembre, ma si tratta della scala mobile, come di consueto, poi questo aumento è per tutti i lavoratori; se aumenta il vitto e altro è gioco forza che aumenti anche la scala mobile.

Se si pretende la riforma dei contributi così si deve pretendere la riforma delle pensioni, che come la mia è ferma a 800.000 lire il mese. Non abbiamo ragione di insistere e non abbiamo ragione di dire che i sindacati non sono più all'altezza del loro compito? Loro pensano solo alle pensioni minime o a quelle sociali, ma se è giusto aumentare quelle è altrettanto giusto aumentare anche le nostre, e noi abbiamo pagato 20 anni in più di contributi di quelli per ottenere le pensioni al minimo.

Inoltre, è opportuno rivedere il reddito di garanzia perché chi vive da solo, come me, il reddito è misero; è questa la ragione per la quale devo rivedere le vecchie pensioni. Una pensionata Milano

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
 Rino Bonazzi, Angelo Mazzetti, Paolo Onesti e Nicola Tisot

contò che le piattaforme rivendicative dei sindacati nello stesso tempo in cui indicano (come d'altra parte fa il Pci) un miglior trattamento per coloro che hanno, come reddito, il solo trattamento minimo o la pensione sociale, presentano anche rivendicazioni per l'adeguamento delle altre pensioni a parità effettiva dinamica salariale. Su tali questioni va effettivamente constatato che i risultati sin qui conseguiti non sono soddisfacenti. Va ricordato però che tali problemi fanno parte della piattaforma rivendicativa e della iniziativa di pressione e di lotta unitaria dei sindacati.

Ritorniamo più che giustificato il malcontento dei pensionati ma consideriamo che detto malcontento debba rivolgersi a coloro che pongono ostacoli di ogni sorta, a partire proprio dal governo. Assicuriamo pieno appoggio e partecipazione diretta del Pci a questa lotta che deve trovare crescente impegno delle forze democratiche nel paese e nel Parlamento.

Invalidità civile dopo i 65 anni e «carta d'argento»
 Di 65 anni, quasi cieco; come tale, mi è stata riconosciuta l'invalidità civile in misura del 93%. Sono in attesa per la concessione della pensione sociale poiché ho compiuto i 65 anni. Inoltre, mi viene corrisposto un «mensile» di lire 100.000 dalla «assistenza» del Comune di Milano, il quale dal mese di gennaio del 1989 mi gratifica di lire 50.000 mensili. Pertanto, attualmente, sono assistito dal Comune di

Milano). Con l'assegno di lire 150.000 da parte del Comune di Milano non spetta l'aumento di lire 125.000 della pensione sociale, ma - anzi - la pensione sociale sarà liquidata in misura ridotta di lire 25.000.

In riferimento alla possibilità di ottenere sconti sui viaggi in ferrovia, avendo compiuto i 65 anni di età, si può richiedere la scorta d'argento che permette la riduzione del 30% del costo del biglietto ferroviario. La scorta d'argento costa 5.000 lire con validità per 12 mesi oppure 20.000 lire con validità permanente.

L'Inail dovrebbe spiegare perché fa le ritenute sulle cure termali
 Sono titolare di rendita Inail. Vorrei un chiarimento: è legittimo ineccepibile il trattamento dell'Inail di Piombino nella liquidazione di indennità e rimborso spese per le cure termali effettuate ogni anno?


Allego prospetto di una recente liquidazione di indennità e rimborso spese, dalla quale si rileva la ritenuta effettuata dall'Inail di lire 209.080 in base all'articolo 72 del T.U. Nel retro del prospetto, invece, l'articolo 72 recita che in caso di ricovero (il periodo di cure termali non è un ricovero in un istituto di cura, l'istituto assicuratore ha facoltà di ridurre di 1/3 l'indennità per inabilità temporanea).
 Spiridione Gerelli
 Piombino (Livorno)

Ci risulta che l'Inail, per il periodo in cui il titolare di rendita Inail va alle cure termali, provvede alla copertura delle spese di alloggio. In tal caso anche se l'alloggio non è presso l'istituto, ma in albergo o in pensione sembra a noi che l'Inail abbia facoltà di applicare l'articolo 72 del T.U.
 Se invece le cose non stanno così sembra anche a noi che la ritenuta sia assurda. È sempre opportuno (quando si pongono quesiti) precludere i particolari.

Uno a zero. Decisiva vittoria della Sting sugli interessi rateali. Presso le Concessionarie e le Succursali Fiat una interessante proposta per tutto il

UNO a ZERO INTERESSI

mezzogiorno. Ecco il programma: a coloro che sceglieranno la Uno Sting e decideranno di pagarla in un anno, sarà offerto un finanziamento a zero interessi. Insomma, basterà versare solo la quota base che comprende IVA, messa in strada ed eventuali optional per diventare possessori di una fiammante Uno Sting da pagare successivamente in 11 rate mensili senza interessi aggiuntivi. Ma sono previsti grandi vantaggi anche per chi sceglierà dilazioni fino a 36 mesi: una riduzione del 50% sull'ammontare degli interessi. In pratica, ai prezzi dell'attuale listino, versando solo



la quota base si diventa proprietari di una stupenda Uno Sting 3 porte da pagare, ad esempio, con 35 rate mensili da lire 283.000, risparmiando

ben 1.606.000 lire. E infine un magnifico fuori programma per tutti coloro che sceglieranno di acquistare la loro Uno Sting in contanti: le Concessionarie e le Succursali Fiat li aspettano con una sorpresa davvero molto interessante. Ma attenzione, il piacere di scoprirla dura solo fino al 31 maggio. L'offerta è valida su tutte le Uno Sting disponibili per pronta consegna e non è cumulabile con altre iniziative in corso. È valida sino al 31/5/1989 in base ai prezzi e ai tassi in vigore al momento dell'acquisto. Per le formule Sava occorre essere in possesso dei normali requisiti di solvibilità richiesti. **FIAT**

E' UNA INIZIATIVA DELLE CONCESSIONARIE E SUCCURSALI FIAT.